



VERBALE N. 4 DELL'ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 2022

All'adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla tragica e prematura scomparsa dell'Avv. Marco Marini avvenuta lo scorso 24 gennaio, a causa di un incidente stradale. Il giovane Collega lascia la moglie ed un figlio.

Il Consiglio si stringe al dolore della famiglia, porgendo le più sentite condoglianze.

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano che la gara, deliberata nell'adunanza del 28 ottobre scorso per l'affidamento del servizio di reperibilità dei difensori d'ufficio, si è conclusa senza che siano pervenute offerte. Per consentire la prosecuzione del servizio, propongono di dare corso al rinnovo della procedura di gara alle medesime condizioni e con le stesse modalità già deliberate, con pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale per ulteriori 20 giorni consecutivi e riapertura dei termini per presentare offerte sino al 18 febbraio venturo, delegando all'uopo l'ufficio amministrazione per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta e dispone la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale per venti giorni consecutivi. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 20 gennaio 2022, con la quale comunica al Consiglio che, in occasione della seduta amministrativa del Consiglio Nazionale Forense svoltasi in pari data, sono stati eletti l'Avv. Maria Masi alla carica di Presidente e gli Avvocati Patrizia Corona e Francesco Greco alla carica di Vice Presidenti.

Il Presidente Galletti informa di aver già inviato le congratulazioni a nome dell'intera famiglia forense romana.

Il Consiglio prende atto, felicitandosi con i neoeletti ed augurando loro buon lavoro.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 20 gennaio 2022 dalla Presidenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con la quale invita i Signori Magistrati a suddividere i

procedimenti di udienza nelle diverse fasce orarie al fine di evitare inutili assembramenti degli Avvocati difensori in attesa nella sala antistante l'Aula di udienza del Tribunale di Piazzale Clodio.

Il Presidente Galletti riferisce di aver già disposto la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione agli iscritti tramite newsletter.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti comunica di aver preso parte alla Cerimonia distrettuale di inaugurazione dell'anno giudiziario, svoltasi in data 22 gennaio 2022, presso l'Aula Europa del Palazzo di Giustizia della Corte di Appello di Roma.

Il Presidente Galletti, nel corso della celebrazione che si è svolta nel rigoroso rispetto delle misure emergenziali, ha pronunciato il discorso di seguito testualmente riportato:

'Sig. Presidente della Corte,

Autorità tutte presenti, civili, militari e religiose

Ancora quest'anno ho il privilegio di rappresentare, nel breve tempo a disposizione dovuto al perdurare dell'emergenza epidemiologica, la posizione dell'Avvocatura romana e di quella distrettuale, portando dunque i saluti di tutti i Presidenti degli Ordini territoriali oggi collegati da remoto e, dunque, ugualmente presenti, sia pure virtualmente, nonché del coordinatore dell'Unione e di quello dell'Organismo congressuale forense (la nostra organizzazione politica nazionale).

Ancora oggi, a distanza di due anni dall'inizio della pandemia, avvertiamo il disagio di interventi legislativi ed amministrativi i quali talvolta, anziché semplificare e razionalizzare, hanno accentuato le criticità ed i disagi, esasperando gli animi già messi duramente alla prova dalla crisi sanitaria ed economica.

Al riguardo, mi limito a ricordare la scelta irrazionale di prolungare l'emergenza sanitaria per il solo comparto della giustizia civile e penale al 31 dicembre 2022, laddove per tutti gli altri settori il termine è fissato alla fine di marzo, lasciando evidentemente presagire che il virus - in virtù di ignoti studi medici- attecchisca più a lungo sugli operatori del diritto civile e penale, nonché l'eterna delega conferita ai capi degli uffici giudiziari di emettere provvedimenti organizzativi con l'unico conforto di 'sentire' preventivamente l'autorità sanitaria ed i Consigli degli Ordini, determinandosi così inevitabilmente una babele di linee guida, disposizioni e circolari spesso diverse in ogni sede giudiziaria e, nelle sedi più complesse ed articolate come quella romana, diverse addirittura all'interno della stessa sede a seconda delle sezioni.

Infine, come non ricordare l'ultima previsione che ha esteso le misure restrittive relative all'obbligatoria esibizione del certificato verde anche ai difensori per l'accesso agli uffici giudiziari, le stesse che ad ottobre erano diventate cogenti per i magistrati ed il personale amministrativo, ma che sono state estese agli avvocati col decreto legge di venerdì 7 gennaio e delle quali si è pretesa l'osservanza dal lunedì successivo, senza neppure consentire agli interessati il tempo necessario per adeguarsi e lasciando fuori dal perimetro operativo le parti ed i testimoni i quali - sempre in virtù di ignoti studi medici - sono stati ritenuti evidentemente indenni, per la loro qualità nel processo, dal rischio di contagiarsi e di contagiare gli altri.

A fronte di scelte talvolta finanche illogiche ed irrazionali, non preventivamente concordate con il sistema ordinistico - che continua ad essere puntualmente ignorato nelle preventive consultazioni - e che pongono a rischio l'effettività della tutela dei diritti e delle libertà, rendendo sempre più complicata, se non addirittura impossibile, la vita professionale degli Avvocati che ne sono garanti e custodi, prosegue senza sosta il nostro impegno, che non esito a definire eroico, per garantire la prosecuzione della giurisdizione, tenendo fede al nostro ruolo sociale e costituzionale.

Gli interventi necessari per il miglioramento del sistema sono evidenti e sotto gli occhi di tutti e ieri sono stati, come ogni anno, puntualmente evidenziati anche nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Suprema Corte.

Occorre con urgenza porre mano a quella che il Presidente della Repubblica ha più volte definito 'l'ineludibile' riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, così come ieri ha giustamente ricordato lo stesso Ministro della Giustizia.

E' urgente provvedere a ripianare le piante organiche della magistratura (dove mancano oltre mille unità) e del personale amministrativo anche mediante forme di reclutamento straordinario,

perché non bastano le assunzioni previste con la realizzazione dell'ufficio del processo per la sola auspicata riduzione dell'arretrato entro il 2026 come imposto dal PNRR e che pure potranno nell'immediato essere d'ausilio, laddove impiegate al meglio e non per supplire a compiti e mansioni diversi rispetto a quelli previsti.

E' necessario investire in infrastrutture tecnologiche e nella telematica, superando il sistema anacronistico di deposito con ben quattro pec previsto per il processo civile telematico, portando finalmente a compimento il fascicolo penale telematico ed avviando il processo telematico per la giustizia c.d. di prossimità presso gli uffici del giudice di pace.

E' indispensabile che il Ministro si assuma la responsabilità politica di dettare disposizioni organizzative chiare ed uniformi sul territorio nazionale che consentano finalmente la riapertura in sicurezza di tutti i varchi di accesso agli uffici giudiziari, la libera circolazione e la riapertura delle cancellerie, lasciando all'Avvocato, sulla base dell'urgenza e delle esigenze difensive, la decisione circa la possibilità di fruire o meno di sistemi di prenotazione telematici, telefonici o via mail che devono restare (ed anzi essere implementati), ma che non possono continuare ad essere imposti come unico sistema di interazione.

E' certo poi che, dal momento che è stato imposto, dalla sera alla mattina, dopo ben due anni di riflessione, l'obbligo del c.d. green pass per l'accesso agli uffici, non possano sussistere alibi ulteriori per restrizioni e contingentamenti; restano davvero inutilmente vessatorie le previsioni che impongono di interagire soltanto a distanza o in limitati periodi di tempo della giornata.

Non è più neppure tollerabile la presenza di pochi magistrati, pigri e disorganizzati, i quali non sono evidentemente in grado di organizzarsi il lavoro, suddividendo il proprio ruolo per fasce orarie, donde gli Avvocati, i quali per accedere in cancelleria devono prenotarsi prima per non assembrarsi, poi possono invece tranquillamente farlo, fuori dalle aule di giustizia, in attesa per ore che venga chiamato uno dei tanti giudizi fissati alla stessa ora: questi comportamenti danneggiano anche la credibilità della magistratura ed i tanti magistrati scrupolosi che riescono ad organizzare puntualmente le loro attività. Il Consiglio si è più volte concretamente battuto - e continuerà a farlo anche mediate segnalazioni al Consiglio giudiziario - sull'importanza della pubblicazione dei ruoli e della programmazione delle udienze per fascia oraria, impegnandosi - direttamente e mediante proprie risorse - nella pubblicazione tempestiva di tutti i ruoli trasmessi dagli uffici giudiziari e tale programmazione rappresenta un segno di civiltà giudiziaria che abbiamo conquistato per le esigenze della pandemia, ma oramai irrinunciabile anche per il futuro.

Occorre poi intervenire con urgenza con la riforma del sistema carcerario e mi sia consentito su questo delicato argomento fare riferimento all'ampia relazione ed alle considerazioni svolte dalla Camera penale di Roma nel documento che è stato consegnato alla presidenza, così come per il settore civile - per quanto qui non espressamente indicato - faccio volentieri riferimento alla relazione della Camera civile romana.

A fronte delle criticità evidenziate non mancano le buone prassi che sono il frutto della incessante e fruttuosa interlocuzione istituzionale, basti pensare alla ottenuta disponibilità dei locali della caserma Manara già per la fine di quest'anno, alla prosecuzione di utili protocolli d'intesa come quello sulle copie esecutive telematiche o quello, preso come modello di riferimento anche altrove, che ci ha consentito di impedire che in Corte di Appello si svolgessero camere di consiglio virtuali, da remoto.

Ieri il Ministro ha riferito dell'avvio di un processo virtuoso di riforme che richiederà sinergia tra tutti gli operatori del sistema giustizia ed ha correttamente riaffermato che la collaborazione istituzionale, oltre che un principio costituzionale e una regola di buona amministrazione, è un'esigenza imperativa nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

Ebbene noi siamo d'accordo e dimostriamo ogni giorno concretamente di essere parte essenziale della giurisdizione: a Roma lo dimostriamo oramai da anni anche attraverso l'attività di continua supplenza offerta dalle istituzioni forensi e mettendo a disposizione importanti risorse economiche per fare fronte alle emergenze: un sostegno concreto che è diventato, soprattutto in questo periodo emergenziale, sempre più indispensabile e apprezzato.

Il servizio offerto in supporto ai vari uffici dei giudiziari romani conta ancora quest'anno l'impiego di ben 13 unità che determinano una spesa annua di circa 600 mila Euro e che sono così

dislocate: 2 unità presso gli Uffici del Giudice di pace, 4 unità in Tribunale per la liquidazione delle parcelle, 7 unità al Tribunale civile (2 delle quali all'ufficio informazioni e 2 alle esecuzioni immobiliari).

Grazie poi al nostro straordinario impegno è stato possibile portare a buon fine anche il procedimento, mutato per così dire 'in corsa', per l'abilitazione per l'esercizio professionale del quale è in corso la seconda prova orale, sia quanto al numero di colleghi generosamente impegnati nelle commissioni e sia per l'impegno economico, avendo dovuto accollarci ulteriori costi di personale e finanche quelli per il noleggio dei video indispensabili per assicurare i collegamenti da remoto tra le commissioni ed i candidati.

Tutte queste attività ulteriori poi si sommano a quelle ordinarie ed istituzionali che spaziano dalla tenuta di albi ed elenchi a Roma per oltre 30 mila iscritti (26.400 Avvocati) ai quali viene garantita una costante formazione gratuita e di qualità, all'esercizio della disciplina a livello distrettuale garantita dal Consiglio Distrettuale e, tanto per fare comprendere ancora meglio i numeri dei quali parliamo, per la sola ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stata necessaria l'istruttoria e lo scrutinio nello scorso anno di ben 9.323 istanze (5.228 di cittadini italiani e 4.095 di stranieri).

Considerazioni analoghe possono essere svolte per gli altri Ordini del Distretto dove le difficoltà talvolta sono addirittura accentuate dalla penuria delle risorse a disposizione a fronte della quantità dei compiti da assolvere e dei servizi da offrire ai colleghi.

Gli avvocati, dunque, nonostante la perdurante esasperazione dovuta alla crisi economica ed a un sistema fiscale oppressivo, pagano anche di tasca propria per riuscire a lavorare e così consentire il funzionamento del sistema della Giustizia e per fare sì che la giurisdizione torni ad essere vista dalla collettività non più come un problema ed un freno allo sviluppo, ma come una risorsa in grado di affermare la presenza del presidio statale sul territorio, di sostenere il sistema produttivo e di costituire adeguato presidio di legalità nel sistema di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

Noi ribadiamo perciò anche quest'anno la disponibilità a dimostrare nei fatti la volontà di proseguire nel 'patto per la giurisdizione' in virtù del quale tutte le componenti, legittimandosi e coinvolgendosi reciprocamente, si sostengono per fare recuperare alla giurisdizione quella credibilità e quel sostegno collettivo che le spettano quale luogo di elezione della tutela dei diritti, senza i quali sono a rischio gli elementi fondanti della nostra civile convivenza.

E' davvero un peccato che il nostro 'modello distrettuale romano' del quale siamo orgogliosi non possa essere un esempio virtuoso da codificare e da seguire anche altrove: gli incontri mensili tra il nostro Ordine ed i capi degli uffici giudiziari, proseguiti e addirittura intensificati durante la perdurante fase pandemica, hanno consentito di meglio affrontare le tante difficoltà mediante lo scambio di informazioni, proposte e consigli, nonché di superare con lo strumento del dialogo e del confronto innumerevoli situazioni di criticità.

È con tale auspicio che, nel dedicare un ultimo pensiero di gratitudine al Presidente della Repubblica, l'Avvocato Sergio Mattarella, ed ai colleghi, ai magistrati ed al personale amministrativo che ci hanno lasciato nel corso dell'anno appena trascorso, porgo al Presidente della Corte, al Procuratore Generale ed a tutti i presenti l'augurio di buona salute e di buon lavoro per l'anno giudiziario che oggi si apre. Roma, 22 gennaio 2022, Antonino Galletti'.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 24 gennaio 2022, con la quale chiede l'uso del logo ed il patrocinio morale per il convegno organizzato dall'Associazione Nuove Frontiere del Diritto che si terrà il 31 gennaio 2022 in modalità webinar sul tema 'Questioni attuali ed ultime novità in materia di diritto e lavoro sportivo' al quale parteciperà assieme al Consigliere Lubrano.

Il Consiglio concede l'uso del logo e del patrocinio morale. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 25 gennaio 2021 dal Consiglio Nazionale Forense, avente ad oggetto l'ipotesi di modifica dei parametri forensi (discussa nella seduta amministrativa del C.N.F. del 21 gennaio 2022 come da estratto allegato), di cui al Decreto ministeriale 14 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Il Presidente Galletti informa che la relativa consultazione ai sensi degli artt. 13, co. 6 e 1 co. 3 della L. 247/2012, avverrà per via telematica attraverso la compilazione del modello disponibile al link dedicato (<https://forms.gle/yJfsx94rtPSxLTv57>).

Il Presidente Galletti comunica che eventuali osservazioni dovranno pervenire nella forma di proposte emendative nel caso, corredate da motivazione.

Una copia delle risposte fornite verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato con il link per l'eventuale modifica e/o integrazione delle stesse.

Il termine per l'invio del modulo compilato, nonché l'indicazione di un referente per eventuali contatti, è fissato al 4 febbraio 2022.

Il Consiglio delega il Vice Presidente Mazzoni per raccogliere, assemblare e trasmettere le eventuali osservazioni dei Consiglieri che dovranno a lui pervenire via mail entro lunedì 31 gennaio 2022. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma, Avv. Giulio Micioni, (che si distribuisce) pervenuta in data 25 gennaio 2022, con la quale chiede al Consiglio di provvedere alla nomina di un difensore per il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio presentato dalla Sig.ra (omissis) nei confronti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, nonché dell'Avv. (omissis), avverso il diniego dell'accesso agli atti della segnalazione disciplinare n. (omissis) pendente nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio delibera di nominare l'Avv. (omissis) quale difensore del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma, delegando il Presidente a sottoscrivere la procura e porre in essere tutti gli atti antecedenti e consequenziali. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dal Comune di Guspini con la quale chiede la pubblicazione dell'avviso del Comune per l'aggiornamento dell'elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente.

Il Consigliere Alesii comunica che il Regolamento del Comune è legittimo sia per quanto riguarda i requisiti di partecipazione richiesti agli Avvocati che aspirino ad essere inseriti nell'elenco che per quanto riguarda le previsioni inerenti al corrispettivo.

Riferisce che l'unica previsione che non appare condivisibile è quella contenuta nell'art. 9, c. 1, lett. c) del Regolamento che stabilisce "*l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto, all'interno del compenso pattuito*" che propone di chiedere far eliminare al Comune, in quanto potrebbe comportare per il professionista l'obbligo di ottenere un unico compenso pur patrocinando più giudizi con medesimo oggetto.

Il Consiglio delega il Presidente a richiedere una modifica in autotutela nei termini sopra indicati, riservandosi diversamente l'impugnativa giurisdizionale.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di concessione del patrocinio morale pervenuta dalla Dott.ssa (omissis), per conto del Comitato Promotore Referendum per la Cannabis Legale, pervenuta in data 20 gennaio 2022, per il convegno che si terrà il 4 febbraio 2022, alle ore 15.00, presso il Centro Congressi Cavour, Roma, dal titolo "Referendum cannabis le buone ragioni del diritto al voto".

Il Consigliere Minghelli osserva, vista la qualità dei Relatori e il titolo dell'argomento che tratta esposizioni giuridiche che potrebbero far propendere per l'accoglimento, che si tratta di un convegno giuridico sulle questioni a sostegno della legalizzazione della marijuana dove fra l'altro ci sono persone come (omissis), che poco fa era seduto tra noi, crede non si presterebbero ad un convegno

di persone irragionevoli che sostengono la legittimazione dell'assunzione della marijuana e che quindi sarebbe giusto concedere il patrocinio all'evento visto che gli Avvocati sono anche giuristi, perchè si tratta di un argomento giuridico ed è giusto che gli Avvocati ragionino in un senso e nell'altro.

Si associa il Consigliere Galeani.

Il Consigliere Celletti preannuncia voto contrario.

Sulla concessione del patrocinio si astiene il Consigliere Segretario Scialla, favorevole in ogni caso alla concessione di crediti formativi per la qualità dei relatori e l'approfondimento scientifico del tema trattato.

Si associa alla comunicazione del Consigliere Segretario il Consigliere Nesta.

Il Consiglio, a maggioranza, attribuisce un credito formativo ordinario in considerazione della tardività della richiesta.

XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce: individuazione date per svolgimento elezioni Delegati congressuali e attività propedeutiche successive

- Il Presidente Galletti, con riferimento a quanto già comunicato nel corso dell'adunanza del 13 gennaio 2022, fa presente che per svolgere le elezioni dei Delegati romani al prossimo congresso nazionale è necessario richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Sicurezza del Palazzo, anche per l'utilizzo degli spazi antistanti l'Aula Avvocati, nonché per l'installazione delle cabine elettorali, indicando le date in cui le stesse si dovranno svolgere e, dunque, chiede al Consiglio di pronunciarsi circa le date di svolgimento del XXXV Congresso Nazionale Forense, specificando se le stesse si svolgeranno in tre giorni consecutivi come in occasione delle ultime elezioni ovvero in cinque giorni consecutivi come ritiene preferibile alla luce della nota situazione pandemica.

Il Consiglio delibera all'unanimità di effettuare le elezioni dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 maggio 2022, riservandosi di indire le stesse in una prossima adunanza consiliare. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani fanno presente che, dovendosi tenere le votazioni per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale Forense di Lecce entro il mese di maggio 2022, come comunicato dal Consiglio Nazionale Forense, è necessario procedere alla selezione del migliore offerente al quale affidare la gestione della relativa votazione elettronica, come già avvenuto con ampia soddisfazione degli Iscritti negli anni 2016 e 2018.

Attesa l'imminenza dell'evento elettorale, l'avviso per la selezione del migliore offerente al quale affidare tale attività sarà pubblicato sul sito istituzionale a decorrere dal 31 gennaio 2022 e le domande dovranno pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 febbraio 2022, presso l'Ufficio Segreteria dell'Ordine; l'apertura delle buste avverrà il giorno 23 febbraio 2022, alle ore 14.00 nella stanza del Consigliere Tesoriere Graziani e potranno presenziare eventuali delegati dagli offerenti.

In virtù delle passate, positive esperienze dell'utilizzo della votazione elettronica, i requisiti richiesti per il programma e la gestione del suffragio sono stabiliti nel seguente capitolato tecnico:

«Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di votazione elettronica e della gestione integrata dell'intero evento 'elezione dei Delegati per il Congresso Nazionale Forense di Lecce'.

Oggetto: Capitolato tecnico per il voto elettronico.

L'oggetto del presente appalto è la gestione elettronica del voto per eleggere i Delegati al Congresso Nazionale Forense di Lecce 2022.

Le votazioni avranno la durata di cinque giorni con orari da definire.

Prerequisiti e vincoli.

Il software dovrà essere installato sul sistema AS/400 Power6 M25 dell'Ordine con release di sistema operativo V5R4.

Il database, contenente i dati degli aventi diritto, è in formato DB2/400.

Per l'espressione delle preferenze dovranno essere allestite delle cabine corredate di touch screen e stampante per permettere l'espressione delle preferenze e la stampa della ricevuta di voto che dovrà avere tutte le caratteristiche di segretezza per garantire l'anonimato del votante;

Le ricevute di voto dovranno essere su carta anonima oscurata con ologramma dell'Ordine.

Definizione della prestazione.

Il software dovrà gestire tutte le fasi di voto, sia per il riconoscimento dell'elettore (abilitazione al voto) che per la relativa espressione di voto.

Il fornitore assume i seguenti obblighi, nel rispetto delle previsioni contenute nello Statuto Congressuale:

- fornire il software,
- fornire le apparecchiature informatiche (personal computer, monitor e stampanti) e cablare le sette postazioni di riconoscimento, una ogni seggio, (abilitazione al voto) dell'elettore;
- fornire le apparecchiature informatiche (personal computer, touch screen e stampanti per le ricevute) e cablare le ventidue cabine di voto organizzate in modalità seggio;
- formare gli scrutatori messi a disposizione dall'Ordine;
- garantire il supporto tecnico durante le operazioni di voto con un numero adeguato di risorse tecniche (definire il numero);
- fornire un sistema (AS/400) di backup per garantire la continuità del servizio;
- provvedere alle operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti da proiettare ai presenti utilizzando l'infrastruttura dell'Ordine, alla chiusura delle votazioni (nei minuti successivi alla chiusura);
- gestire i sistemi e proteggerli da qualunque tipo di accesso, durante tutto il periodo di votazione. L'accesso ai sistemi dovrà avvenire con tripla password una applicativa in abbinamento alle due della Commissione Elettorale (Presidente e Segretario).

Descrizione analitiche delle attività.

- Il software deve permettere di votare un numero di preferenze (circa 39) fra i candidati presenti in lista (circa 150/200) con il controllo del terzo di genere. Il numero massimo di preferenze sarà definito almeno trenta giorni prima dell'evento con il numero dei rappresentanti (circa 53) da eleggere.

I fornitori selezionati dovranno dimostrare al Consiglio la soluzione offerta, per una attenta valutazione della bontà del prodotto, con una simulazione pratica presso gli uffici dell'Ordine.

Aspetto economico.

La cifra stanziata dall'Ordine, per le attività suddette, è pari ad Euro (omissis) compresa Iva.

La fornitura sarà affidata all'offerta economicamente più vantaggiosa a parità di servizio offerto e fermi restando i requisiti sopra indicati.

L'invito a offrire non sarà vincolante al successivo affidamento del servizio da parte dell'Ordine, che sarà subordinato al buon esito della simulazione pratica che dovrà svolgersi innanzi al Consiglio il giorno 7 aprile 2022».

Il Consiglio approva e, in considerazione della durata delle elezioni per giorni cinque dal 23 al 27 maggio 2022, indicata nella delibera immediatamente precedente, eleva l'importo di base in euro (omissis) e dispone la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale. Delega la nomina della Commissione di gara al Consigliere Tesoriere Graziani, assistito dal Funzionario (omissis) ed il tecnico informatico Signor (omissis), che provvederà attraverso l'estrazione a sorte di tre componenti effettivi e due supplenti tra i Commissari di gara inseriti nell'apposito elenco dell'Ordine. Delega l'Ufficio Amministrazione per ogni adempimento ulteriore. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che con nota datata 25 gennaio 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha fatto pervenire l'estratto della seduta amministrativa del 21 gennaio 2022 (che si distribuisce) avente ad oggetto il regime di incompatibilità per gli avvocati assunti presso l'Ufficio Per il Processo.

Nel deliberato, oltre ad evidenziare la sentita preoccupazione degli Ordini territoriali circa la non richiesta cancellazione per incompatibilità dall'Albo per i soggetti vincitori del concorso, al grave rischio di conflitti di interessi e ai negativi effetti anche su Cassa Forense, invita il Governo ad assumere in via d'urgenza provvedimenti che prevedano l'obbligo di sospensione ex art. 20 L. 247/2012 o in alternativa un severo regime di incompatibilità territoriale simile a quello previsto per la Magistratura onoraria.

Il Vice Presidente Mazzoni distribuisce alla presente comunicazione, anche la nota del 4 novembre 2021 dell'Organismo Congressuale Forense, del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa Forense già inviata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro della Giustizia e copia del DDL AC 3354 art. 31.

Il Consigliere Galeani ritiene che i Colleghi in esame vadano cancellati, atteso il rapporto tra legge generale e speciale.

Il Presidente evidenzia che, al di là delle legittime opinioni personali e delle interpretazioni di ciascuno, è indiscutibile l'esistenza di una disposizione legislativa che consente allo stato la permanenza nell'albo e, del resto, diversamente non si spiegherebbero le richieste di CNF, OCF e Cassa forense di un intervento legislativo che fissi l'incompatibilità.

Il Consiglio prende atto, associandosi alle osservazioni del C.N.F., dell'O.C.F. e della Cassa Forense, auspicando una rapida soluzione della problematica.

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA (n. 2)

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti (omissis)

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla, unitamente al Consigliere Mobrici, coordinatori della Commissione Difensori d'Ufficio, comunicano che in data 4 febbraio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 17.30, mettendo in atto tutte le precauzioni previste dalla normativa anti-Covid, consegneranno, con turnazione adeguata, gli attestati riguardanti il corso difensori d'ufficio 2019-2021, agli avvocati che hanno superato, come previsto per legge, gli esami.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Avv. Giulio Micioni, Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, pervenuta in data 24 gennaio 2022, con la quale trasmette il provvedimento di integrazione dei Componenti del C.D.D. con il subentro dell'Avv. Paolo Pirani in sostituzione dell'Avv. Ivano Bisozzi (Foro di Civitavecchia) a far data dalle dimissioni di quest'ultimo rassegnate il 26 novembre 2021.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani sottopone al Consiglio l'elenco degli interventi di riparazione e manutenzione effettuati sugli impianti delle sedi, ammontanti ad Euro (omissis) (IVA inclusa).

Il Consigliere Celletti, in merito alla comunicazione del Consigliere Tesoriere Graziani, evidenzia che i fogli lavoro allegati al verbale si riferiscono ad interventi di manutenzione eseguiti nei mesi di settembre, luglio ed agosto 2021, la cui spesa il Consigliere Tesoriere Graziani porta oggi, 27 gennaio 2022, all'attenzione del Consiglio per essere approvata.

Il Consigliere Celletti evidenzia che prima dovrebbe essere portato all'attenzione del Consiglio, per la sua approvazione, il preventivo di spesa e poi si dovrebbero effettuare i lavori di manutenzione, soprattutto se di natura ordinaria.

Il Consigliere Celletti non approva la spesa, per i motivi esposti.

Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che i lavori sono stati fatti in passato, poiché indispensabili ed urgenti e, dunque, soltanto adesso che si deve procedere al pagamento sono stati sottoposti all'attenzione del Consiglio. I lavori sono commissionati dai funzionari quando sorge l'esigenza per l'ufficio e non certamente dal Consigliere Tesoriere il quale, per una scelta di trasparenza, ha ritenuto di portare la comunicazione in Consiglio.

Preannunciano il voto contrario alla spesa i Consiglieri Celletti, Minghelli e Galeani.

Il Consiglio approva a maggioranza e ratifica la spesa.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è pervenuta la richiesta di pagamento della quota annuale di adesione alla Federazione degli Ordini Forensi d'Europa, ammontante ad Euro 2.012,00.

Il Consigliere Tesoriere propone che venga deliberato il pagamento, nell'ottica di mantenere elevato il prestigio dell'Istituzione forense romana e contestualmente consentire ai Colleghi operanti nel settore di fruire di una ulteriore occasione di internazionalizzazione della propria attività.

Il Consiglio autorizza il pagamento.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica l'elenco (che si distribuisce) messo a disposizione dal Dipartimento Amministrazione e riguardante le singole spese di ridotta dimensione, affrontate nel trascorso trimestre.

La presente comunicazione rettifica l'errore materiale ravvisato nell'elenco presentato nell'adunanza del 13 gennaio scorso (consistente nel fatto che tale antecedente lista esponeva l'elenco della sola IVA gravante su ciascuna singola spesa).

Il Consiglio, a maggioranza, approva.

Approvazione del verbale n. 3 dell'adunanza del 20 gennaio 2022

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Jit.si Meet, il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Celletti e del Consigliere Conti, quest'ultima in quanto assente alla scorsa adunanza, approva il verbale n. 3 dell'adunanza del 20 gennaio 2022.

Pratiche disciplinari

- Il Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè che si è allontanata, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – **Avv.** (omissis)

- Il Consigliere Addressi, astenuti i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti, relaziona sull'istanza presentata il 20 gennaio 2022 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 16 dicembre 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per Euro (omissis) anziché Euro (omissis);

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. 881/22 per Euro 7.470,00.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulli-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 70)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 5)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 31)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 14)

(omissis)

Abilitazioni (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 14)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n.1)

(omissis)

Compiuta Pratica (n. 11)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 27) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Presidente in sostituzione del Consigliere Cerè che si è allontanata, unitamente alla Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria ed alla Struttura Studi Deontologici, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Il ruolo degli Ordini ai tempi della pandemia: gli adempimenti previsti dal D.L. 172 del 26 novembre 2021", che si svolgerà il 23 febbraio 2022,

dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Moderano: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria e della Struttura Studi Deontologici), Avv. Laura Perciballi (Componente Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria – Responsabile Fno Tsm e Pstrp), Prof. Umberto Galimberti. Relatori: Teresa Calandra (Presidente Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP), Filippo Anelli (Presidente FNOMC), Roberto Monaco (Segretario FNOMC), Barbara Mangiacavalli (Consigliere Nazionale FNOPI), Gianmario Gazzi (Presidente CNOAS), Silvia Vaccari (Presidente FNOPO), Daniela Mulas (Vicepresidente FNOVI), Andrea Giacomelli (Comitato Centrale FOFI), Vincenzo D'Anna (Presidente ONB), Nausicaa Orlandi (Presidente FNCF), David Lazzari (Presidente CNOP).

E' stato invitato il Sottosegretario Andrea Costa.

Il Consigliere Gentile si duole di non essere stata preventivamente consultata e neppure invitata nonostante sia vice coordinatore della Commissione.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari. Le delibere del CSM", che si svolgerà il 2 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari). Relatori: Dott.ssa Annamaria Soldi (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), Dott. Francesco Vigorito (Presidente del Tribunale di Civitavecchia), Dott. Giuseppe Lo Presti (Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto), Dott. Alessandro Auletta (Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Napoli Nord), Dott. Fabrizio Minutoli (Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Palermo). Conclusioni: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari), Avv. Prof. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore della Scuola Forense "V.E. Orlando" – Vice Coordinatore Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "L'intelligenza artificiale: ultima frontiera. Profili ricostruttivi", che si svolgerà il 1° marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Moderano: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore della Scuola Forense "V.E. Orlando), Avv. Giuseppe Cavuoti (Foro di Roma). Relatori: Prof. Guido Alpa (Ordinario Diritto Civile presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Prof. Francesco Pizzetti (Ordinario Diritto Costituzionale presso Università degli Studi di Torino – già Presidente Autorità Garante per la Privacy dal 2008 al 2015), Prof.ssa Marta Bertolaso (Associato Filosofia della Scienza presso Università Campus Bio-Medico di Roma), Prof. Fabrizio Cerbioni (Ordinario Economia Azienda presso Università degli Studi di Padova), Prof. Stefano Dorigo (Associato Diritto Tributario Internazionale presso Università degli Studi di

Firenze), Prof. Avv. Andrea Gemma (Associato Diritto Privato presso Università degli Studi di Roma Tre), Avv. Donato Nitti (Foro di Firenze – Dottore di Ricerca Diritto Privato Comparato), Prof. Avv. Paolo Galdieri (Docente Universitario Diritto Penale dell'Informatica).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Cesali, unitamente a Movimento Forense, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "A trent'anni dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Luci, ombre e prospettive", che si svolgerà il 7 marzo 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introduzione: On. Avv. Erika Stefani (Ministra delle Disabilità), Avv. Antonino La Lumia (Presidente Nazionale Movimento Forense), Dott. Marco Cerminara (Responsabile Nazionale Dipartimento Disabilità MF), Avv. Andrea Lutri (Presidente APL Roma). Moderano: Avv. Massimiliano Cesali (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Presidente Emerito Movimento Forense), Avv. Antonello Musso (Referente Dipartimento Disabilità MF Termini Imerese). Relatori: Avv. Giuseppe Lanzo (Foro di Catanzaro – Docente Diritto e Previdenza Sociale presso Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro), Dott.ssa Luigia Spinelli (Magistrato presso il Tribunale di Roma – Sezioni Penali), Dott. Fabio Massimo Gallo (già Presidente Vicario della Sezione Lavoro presso Corte di Appello di Roma), Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Famiglia e Disabilità).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Caiafa, unitamente alla Commissione Diritto delle Procedure Concorsuali, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Gli adeguati assetti ex art.2086, II co. Codice Civile, e la responsabilità degli Organi di Governance e Controllo", che si svolgerà il giorno 8 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Coordina e Introduce: Avv. Prof. Antonio Caiafa (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Diritto delle Procedure Concorsuali presso Università L.U.M. "Giuseppe Degennaro" di Bari). Relatori: Cons. Dott. Andrea Petteruti (Giudice Delegato Tribunale Fallimentare di Frosinone) "Tardivo avvio delle procedure concorsuali ed il relativo danno ai creditori"; Prof. Dott. Paolo Fratini (Professore a contratto presso Università degli Studi di Perugia) "La prevenzione della crisi e la salvaguardia della continuità aziendale: il ruolo degli adeguati assetti organizzativi e contabili"; Avv. Lucia Baldoni (Foro di Perugia – Unione Camere Civili) "La responsabilità per la violazione dell'istituzione degli adeguati assetti nell'ambito delle procedure concorsuali"; Avv. Rodolfo Tomassoni (Foro di Venezia) "Accertamento dell'inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi, contabili e proposizione dell'azione di responsabilità".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'attualità della materia.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Le azioni di responsabilità", che si svolgerà il 27 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di

Roma). Coordina e Introduce: Avv. Prof. Antonio Caiafa (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Diritto Procedure Concorsuali presso Università L.U.M. “Giuseppe Degennaro” di Bari). Relatori: Dott. Luciano Panzani (Presidente Emerito della Corte di Appello di Roma) “Le ragioni di un approfondimento”; Cons. Dott. Andrea Petteruti (Giudice Delegato Tribunale Fallimentare di Frosinone) “La responsabilità delle società di revisione”; Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma) “Responsabilità Sanitaria”; Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma) “Responsabilità penale del magistrato”; Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma) “Responsabilità della banca nel collocamento di strumenti finanziari”; Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma) “Responsabilità genitoriale”.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e l'interdisciplinarietà dell'evento.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta, attribuendo quattro crediti formativi ordinari.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 24 gennaio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI - ANFI dell'evento a partecipazione gratuita “Meeting Nazionale sulla giustizia familiare”, che si svolgerà il 9 e 10 giugno 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sedici crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 20 gennaio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del COMITATO PROMOTORE PER LA CANNABIS LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita “Referendum cannabis: le buone ragioni del diritto al voto”, che si svolgerà il 4 febbraio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 21 gennaio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2021/2022” che si svolgerà nelle date del 10 e 21 febbraio/8 marzo 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero corso, per il carattere formativo dello stesso, partecipando ad almeno l'80% dell'evento.

- In data 20 gennaio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione a pagamento “Master di II Livello in Giuristi e Consulenti d'Impresa” che si svolgerà dal 14 gennaio al 15 ottobre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero corso, per l'organicità e la qualità dei relatori, partecipando ad almeno l'80% dello stesso.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n.150) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.48) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio, come da elenco allegato al presente verbale (all. n. 3).

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cesali chiede l'inserimento nella Commissione Consumatori l'Avv. Dalila Lojacono.

Il Consiglio autorizza.

- Il Consigliere Antonio Caiafa chiede l'inserimento nella Commissione Crisi di Impresa gli Avvocati Alessandro Massucci (alessandromassucci@studiolegalemassucci.it), Roberto Breglia (roberto.breglia@gmail.com) e De' Cocci Marco.

Il Consiglio autorizza.

- Il Consigliere Agnino, riferisce di aver ricevuto da parte dell'Associazione FAI - Antiracket Antiusura Roma AGISA Onlus, per il tramite del Presidente Avv. (omissis), una proposta di convenzione (che si distribuisce) con l'Organismo di soluzione della Crisi da Sovraindebitamento, per la quale attraverso l'utilizzo delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, si possa fornire un concreto aiuto a famiglie e persone in situazione di rischio per sovraindebitamento ed usura, mediante la concessione, da parte di istituti bancari convenzionati, di mutui garantiti con gli appositi fondi regionali e statali, previa istruttoria completa sulla situazione di indebitamento, prendendo conoscenza delle ragioni dell'indebitamento stesso e valutando con i parametri stabiliti dalla legge la meritevolezza del debitore, secondo le previsioni ex Legge n. 3/2012 e D.L. ex Legge n. 3/2012 e D.Lgs. n. 14/2019 e D.L. n. 137/2020 c.d. Decreto Ristori e smi; D.Lgs. n. 14/2019 e D.L. n. 137/2020 c.d. Decreto Ristori e smi.

La proposta contiene, in caso di fattibilità della procedura, che i compensi siano stabiliti nei minimi previsti dal Ministero e recepiti dal Regolamento O.C.C., oltre 15% spese generali ed IVA.

La convenzione risulta essere conforme alla legge ed al Regolamento e particolarmente utile stante l'emergenza economica resa ancor più grave dalle conseguenze della pandemia.

Chiede, pertanto, che il Consiglio approvi la convenzione.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Minghelli, approva.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli comunicano di aver inviato all'On. Marta Cartabia, Ministro della Giustizia la seguente lettera:

'A S.E. Ministro di Giustizia Dr.ssa Marta CARTABIA

OGGETTO: interdizione accessi alle Procure, ai Tribunali e agli altri luoghi della Giustizia per gli Avvocati ultracinquantenni

Con il D.L. n. 1/2022 è stato esteso l'obbligo di ostensione di un green pass per l'accesso agli uffici giudiziari, quali uffici pubblici, anche agli Avvocati, ai sensi dell'art. 3 'Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19', intervenendo sull'art. 9-sexies di altro decreto e continuando a tenere esenti i soli 'testimoni' e le 'parti del processo'.

Nel decreto, nel passaggio della premessa del testo si leggono le motivazioni del nuovo decreto che tali estensioni determinano ma solo quando si specifica la 'straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus'; si specifica infatti che l'obiettivo viene perseguito 'estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore.'

La premessa rende evidente che l'ambito giudiziario non è ritenuto tra i 'settori particolarmente esposti' nell'attuale 'contesto di rischio' e di 'stato di pericolo per il diritto costituzionale alla tutela della salute collettiva'.

Non serve, quindi, nemmeno entrare nel tema dell'effettività della sussistenza di 'condizioni sanitarie di eccezionale emergenza giustificative della limitazione delle libertà e dei diritti individuali', non ventilate in ambito giudiziario, per comprendere, da attenti interpreti della volontà del Legislatore, che è probabilmente per questo che il D.P.R. 1/22 all'art. 1 pone addirittura un obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, ma si limita a prescrivere art. 3 solo una 'Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19' per l'ingresso negli Uffici Giudiziari.

Il decreto-legge pretende cioè dall'avvocato che voglia entrare negli uffici giudiziari lo stesso tampone o certificato vaccinale che viene al medesimo richiesto per entrare in qualsivoglia altro pubblico esercizio.

Senza entrare nel merito della previsione del co. II, lett. B, n. 3 del medesimo articolo che pur segna un'involuzione della tutela costituzionale ex artt. 3 e 24 cost. in tema di legittimo impedimento, debbono essere invece portati alla Sua attenzione il decreto 4/2022 del 10 gennaio 2022 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Dr. Antonio Mura, il decreto 170/2022 del 14 gennaio 2022 del Procuratore della Repubblica Aggiunto, delegato alla Sicurezza presso il Tribunale di Roma, Dr.ssa (omissis) e la nota del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, Dr.ssa (omissis) che ha inteso dettare una interpretazione autentica al decreto, rispondendo alle perplessità applicative prospettate dall'OCF e dal CNF.

Tali interventi destano non poche perplessità perché non tengono conto della lettera del testo legislativo di cui vorrebbero rappresentare un'attuazione.

Il regolamento della Procura Generale, 'per agevolare la tempestiva attuazione delle prescrizioni legislative' introdotte con D.L. n. 1/2022, ha disposto che 'i delegati dal Procuratore Generale (Segretario Generale e Procuratori della Repubblica) estenderanno, con effetto immediato, i controlli di cui al precedente punto 3 (possessione del green pass base) a difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 4, del d.l. n. 52 del 2021, come modificato dall'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) del d.l. n. 1 del 2022', mantenendo fermo 'il termine del 15 febbraio 2022 per l'esibizione del green pass rafforzato per gli ultracinquantenni', prescrivendo anche al riguardo che 'in caso di soggetto che dovesse risultare non in regola con gli obblighi di legge, i preposti al controllo dovranno vietare l'accesso alla struttura o la permanenza in essa se la persona già vi abbia fatto ingresso'.

Il regolamento della Procura di Roma ha a sua volta dichiarato la 'decorrenza immediata' del provvedimento affidando la gestione delle modalità di controllo del green pass all'ingresso della città giudiziaria agli agenti di polizia penitenziaria in servizio.

La nota del Capo Dipartimento, Dr.ssa (omissis), ha a sua volta dichiarato l'immediata applicabilità ai difensori delle disposizioni sul green pass base e previsto che 'a partire dal 15 febbraio 2022, ai fini dell'accesso negli uffici giudiziari, dovrà farsi applicazione delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni ed alla necessità del possesso del relativo green pass «rafforzato», ferma restando la diversa disciplina relative alle categorie esentate'.

Ebbene, tali interventi sono palesemente illegittimi e gravemente lesivi del diritto di difesa oltre che delle libertà degli avvocati per tre diverse ragioni, tutte egualmente inaccettabili e non degne di uno stato democratico e costituzionale:

PRIMO MOTIVO: per espresso dettato del decreto legge, gli Avvocati avrebbero dovuto essere tenuti alla esibizione della certificazione verde 'base' soltanto a partire dal giorno 1 febbraio 2022; l'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2022, infatti, dopo aver elencato i soggetti destinatari delle nuove disposizioni includendo anche gli avvocati, ha precisato i tempi di decorrenza dell'efficacia delle stesse; ne consegue che i decreti emanati dai Rappresentanti della Procura Generale e della Procura Ordinaria della Repubblica, nonché la nota del Ministero di Giustizia – che, peraltro, interpreta un testo di legge non dal medesimo emanato – si pongano al riguardo in evidente violazione di legge, pretendendo di modificare mediante regolamento il dettato di una fonte normativa, il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2022, entrato in vigore il giorno 8 gennaio 2022, imponendo la sua osservanza a soggetti, gli Avvocati, che non si pongono in alcun rapporto di dipendenza con l'Ufficio di Procura, tra l'altro con un provvedimento che contiene una espressa minaccia di coazione all'esercizio della funzione difensiva costituzionalmente prevista e garantita in caso di mancata esibizione della certificazione verde ben prima che il provvedimento dispieghi i suoi effetti. Anticipare gli effetti di tale imposizione configura esercizio indebito di un potere rimesso espressamente dal decreto legge ad un eventuale D.P.C.M. non intervenuto sul punto e rischia altresì di integrare una forma di violenza privata sull'Avvocato, visto che se ne minaccia l'allontanamento fisico ad opera di forze di polizia e la sua segnalazione all'autorità amministrativa per l'adozione di conseguenti provvedimenti;

SECONDO MOTIVO: per espresso dettato del decreto legge, i previsti controlli agli ingressi, cioè le verifiche di 'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis' sarebbero dovute avvenire 'nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma' ed essere effettuate 'dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4', passaggio in cui si fa esplicito riferimento a chi può controllare in ambito giudiziario la Certificazione COVID-19 nel rispetto della Costituzione e di ogni regolamento UE, tra cui il numero 679 del 2016 (anche noto come GDPR) relativo alla Privacy, che costituiscono fino a prova contraria norme sopraordinate e che chiunque intenda procedere alla stesura di un regolamento attuativo di verifica del c.d. «green pass» (nonché dei certificati equipollenti ex art. 3, co. VIII del Regolamento UE 953-2021, punto 3) deve almeno considerare. In tal senso, la verifica del green pass non è nelle competenze delle Forze dell'Ordine, né delle ASL, né dei datori di lavoro o altre figure e chi intenda esigere da un Avvocato l'esibizione del green pass senza avere tali autorizzazioni viola una serie di norme che forse nemmeno conosce e che non sa di violare; chi affida tali mansioni a questo personale o non sa come deve affidarle o le affida in maniera illegittima, basandosi su decreto legge e glissando su tutto quell'insieme di norme che deve funzionare in maniera armonica e che si chiama ordinamento giuridico, non derogabile da una norma di rango regolamentare e tantomeno da una nota ministeriale.

Non si può parlare di rispetto di diritti collettivi violando le leggi e imponendo la costrizione all'ostensione di dati sensibili come quelli sanitari personali;

TERZO MOTIVO: per espresso dettato del decreto legge, non è possibile prevedere 'il termine del 15 febbraio 2022 per l'esibizione del green pass rafforzato per gli ultracinquantenni' alla cui mancata ottemperanza, nelle intenzioni del sottoscrittore dei regolamenti, scatterà l'esclusione del professionista dal Tribunale, perché tale indebita previsione è frutto di un'ulteriore errata lettura della norma oltre che di un'errata ed offensiva considerazione della realtà dei rapporti giuridici che intercorrono tra magistratura, personale amministrativo, personale di P.S. e Avvocati; in realtà una simile previsione e le sue conseguenze coercitive non appaiono neppure nelle intenzioni del legislatore e derivano da un errato accostamento tra la previsione relativa ai lavoratori per l'accesso 'ai luoghi di lavoro' e la realtà degli Avvocati. Il decreto legge è chiaro: 'I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nonostante i sommessi desideri di qualcuno, gli Avvocati non sono 'lavoratori dipendenti' ma 'liberi professionisti' che si recano in Tribunale perché è uno dei luoghi in cui prestano la loro 'prestazione professionale' non il loro 'luogo di lavoro'; non essendo 'dipendenti' né della Procura, né del Tribunale, accedono ad un ufficio pubblico e non possono essere sanzionati dai vertici delle Procure e dei Tribunali o delle altre Corti che dir si voglia che non sono – e non debbono essere - 'datori di lavoro' in quanto ultracinquantenni che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale, in quanto la sanzione è già prevista al comma 6, e le ulteriori conseguenze non riguardano i liberi professionisti. Non siamo, infatti, lavoratori dipendenti e le ulteriori limitazioni all'accesso al luogo di lavoro possono tutt'al più riguardare quei 'legali' che lavorano per banche, assicurazioni, consorzi, salvo si trovino ad esercitare in ambito giudiziario. Lo attesta, ad esempio, molto chiaramente la previsione al comma 7 del medesimo articolo 1 del D.L. 1/2022 che prevede in caso di vaccinazione 'omessa o differita' che il datore di lavoro adibisca 'i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2', previsione evidentemente incompatibile con l'essenza stessa dell'Avvocatura.

Di recente Amnesty International è intervenuta definendo 'La scelta del governo italiano di introdurre il cosiddetto Super Green pass, certificazione virtuale imposta alla popolazione come strumento necessario per avere accesso a una vita normale' (...) 'una forma di discriminazione', puntando il dito contro le scelte dell'esecutivo, chiedendo di riconsiderare la proroga dello stato di emergenza e concentrarsi sull'aumento dell'adesione volontaria al vaccino, senza ricorrere a imposizioni dall'alto. Parimenti, sul Green pass, ha affermato 'che deve essere un dispositivo limitato nel tempo' perché l'intera popolazione possa godere dei suoi diritti fondamentali 'senza discriminazioni'.

Qui è in gioco il Diritto di Difesa.

Al di là delle illegittimità evidenziate, infatti, il paradosso cui sta giungendo la mania di controllo del COVID 19, porta oggi a sanzionare il soggetto portatore del Diritto alla difesa, che è l'assistito, quale conseguenza del fatto altrui, cioè del professionista che non si vaccina... È strabismo giuridico! Si nega al Giudice il 'diritto alla valutazione in concreto dell'eventuale sussistenza del Legittimo Impedimento' senza che si legga in questo una lesione di un diritto irrinunciabile del Giudice e si dica, ora come allora, no alle ingerenze dell'esecutivo.

C'era una volta la Corte Costituzionale che, proprio in relazione all'art. 24 Cost., con sentenza n. 46 datata 8 marzo 1957, aveva affermato che l'esercizio del diritto di difesa 'deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti'. C'era una volta l'art. 14, comma III, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York 1966, recepito dallo Stato italiano con la legge 25 ottobre 1977 n. 881) per il quale il diritto di difesa è diritto inviolabile ed irrinunciabile per il cittadino, da assicurare mediante la necessaria assistenza di un difensore 'ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga', l'interesse della Giustizia e solo quello. C'era una volta l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, al comma III, che riconosceva all'accusato il diritto di difendersi personalmente o di avere l'assistenza di un difensore di sua scelta 'quando gli interessi della giustizia lo esigono'. Anche qui, come si vede, si riconosce che l'attività dell'avvocato deve intendersi non solo oggetto di un diritto individuale, ma anche espressione di un interesse generale dell'amministrazione dell'Ordinamento stesso, una funzione sociale individuale con risvolti collettivi che risponde solo alle proprie esigenze, 'quando gli interessi della giustizia lo esigono' e solo quelli.

'Gli avvocati debbono essere politicamente, economicamente e intellettualmente liberi di esercitare il proprio compito di consigliare e rappresentare i clienti' e la condizione di indipendenza di esponente di una professione liberale deve essere salvaguardata dagli Ordini forensi che invece tacciono in Italia, disvelando una società illiberale che non ha vergogna a creare un'indebita pressione su un organo costituzionale, come neanche ai tempi del conflitto tra magistratura e politica si era avvertita, quando, invece, il rispetto della funzione professionale dell'avvocato dovrebbe essere una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica.

L'argomentazione posta in premessa dal DL 1/2022 considera solo la possibilità, riconosciuta dalla Costituzione, che lo Stato possa imporre un trattamento sanitario in caso di necessità ed urgenza dovuti ad una emergenza, appunto, di tipo sanitario, tali da giustificare un atto di forte incisività. Quando però si 'riflette' sulla denunciata violazione del diritto di difesa a proposito della prescrizione normativa, al netto delle considerazioni sul consenso al vaccino obbligato, la classe forense non può sottrarsi dal riflettere sul bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.

Ciò che appariva già afflittivo per una democrazia fondata 'sul lavoro', dovrebbe scandalizzare chi invece sembra non comprendere che l'obbligo di esibire la certificazione attestante l'avvenuto tampone antigenico da parte degli avvocati, per avere accesso alle aule di giustizia, rappresenta il preludio ad un obbligo che si vuole estendere in maniera assoluta, caricando degli oneri sanitari lo stesso utente, portando disagi enormi a un'altra area fondamentale costituzionalmente tutelata, ovvero quella della Giustizia.

Le norme espresse dall'articolo 32 della Costituzione, come pure dall'articolo 16 della stessa Carta per quanto concerne la libertà di circolazione, non prevedono una azione generale preventiva, ma l'incidere dello Stato di fronte a specifici casi di conclamata infezione, ciò anche nella prospettiva preventiva, ponendo limiti determinati di fronte al caso concreto e limiti temporali alla sua applicazione. Qui siamo invece di fronte ad una azione generalizzata giustificata da assunti teorici ed ipotesi vaghe, con norme coercitive in materia di contagio da SARS-COVID 19, che in maniera indiscriminata e discriminante, incidono gravemente sugli equilibri sociali e sulle sfere individuali, delle cui pregiudizievoli conseguenze si finge di non comprendere il contenuto, preferendo restare addormentati, abbandonando anche il diritto di difesa al corso già segnato per altri settori.

Pur ammettendo la sussistenza dell'emergenza, occorre valutare quali principi costituzionali possano subire una compressione e in quale misura. Il fatto che l'ambito giudiziario non sia segnalato tra quelli a rischio e che per gli ingressi basti generalmente un tampone antigenico anche per i soggetti già vaccinati, comporta l'inidoneità del senso stesso della differenziazione sociale tra categorie di soggetti con o senza copertura da 'vaccino' nell'ingresso ai Palazzi di Giustizia.

L'augurio che faccio a Lei, On. Marta Cartabia, è che la fama di costituzionalista che le ha consentito di giungere al vertice che attualmente occupa, Le imponga di non legare il suo nome a questo scempio che, per ragioni altre, si vuole imporre alla parte migliore del mondo della giustizia, quella dei giuristi più esperti, anche al di là delle necessità individuate da questo esecutivo nella sua attività normativa.

I Consiglieri chiedono che sulla base delle questioni meramente giuridiche e di civiltà che vengono proposte, anche il Consiglio dell'Ordine o la sua Presidenza a titolo collegiale o meramente personale, facciano proprio il testo e procedano ad un invio ufficiale.'

Il Presidente si riporta alle dichiarazioni già rese sul tema nelle scorse adunanze.

Giuramento avvocati

(omissis)

Preannunciano voto favorevole i Consiglieri proponenti Galeani, e Minghelli, nonché i Consiglieri Gentile, Mobrìci.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Celletti e Cesali, a maggioranza, rigetta la proposta, ritenendo sufficiente quanto già rappresentato dal Presidente nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali.

- I Consiglieri Celletti, Cerè, Carletti, Galeani e Minghelli chiedono se i crediti assunti dagli iscritti dell'Ordine di Roma nell'anno 2022, a seguito della partecipazione degli eventi organizzati da altri Ordini forensi, compiuti sia in modalità sincrona che asincrona, verranno riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Pongono il medesimo quesito per i crediti relativi all'anno 2021.

Il Presidente ricorda che il Consiglio romano ha sempre riconosciuto i crediti maturati dagli iscritti e riconosciuti presso gli altri Consigli.

Il Consiglio con delibera unanime riconosce i crediti maturati dagli Iscritti e riconosciuti da altri Ordini o dal Consiglio Nazionale Forense o dai soggetti all'uopo autorizzati dal C.N.F.

- In relazione alla delibera del Consiglio in data 16 dicembre 2021, il Consigliere Pontecorvo riferisce di avere audito l'interessato, (omissis), che ha fatto anche pervenire la seguente documentazione (omissis).

Considerato che i predetti documenti sono stati allegati, si precisa che non si è ritenuto necessario procedere alla traduzione dalla lingua spagnola, essendo il Consigliere delegato Pontecorvo bilingue.

Considerato altresì che nel momento in cui queste note vengono depositate presso l'Ordine non risultano pervenute decisioni ulteriori assunte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), il quale Ente ha rilasciato il prescritto Nulla Osta, evidenziando nel contempo che è in corso un accertamento sulla validità del titolo conseguito in Spagna e, conseguentemente, la verifica dei requisiti per la permanenza in Albo; si procede all'esame degli atti e dei documenti alla luce del diritto spagnolo e italiano.

(omissis)

E' bene sottolineare che, all'esito dello studio in *parte qua* del Diritto spagnolo, la quarta disposizione (finale) della Legge 5/2012 del 6 luglio 2012 ha modificato la precedente Legge 34/2006 del 30 ottobre 2006 sull'ammissione alle professioni di avvocato e procuratore dei Tribunali. Ciò mediante la nona disposizione aggiuntiva, con la seguente testuale formulazione: "Riconoscimento dei titoli di studio stranieri. I titoli professionali che vengono regolati dalla suddetta Legge non saranno esigibili a coloro che nel momento dell'entrata in vigore della presente legge (n.d.r. L. 5/2012) abbiano fatto richiesta di riconoscimento del proprio titolo straniero con quello in Laurea in Giurisprudenza, purché entro due anni, a partire dal momento in cui ottengono questo riconoscimento, procedano a iscriversi ad un ordine professionale, come avvocati".

D'altra parte e, relativamente alla sua applicazione rispetto ai Laureati in Giurisprudenza, l'ottava disposizione dello stesso corpus giuridico, introdotta dal comma due della quarta disposizione aggiuntiva della legge 5/2012, conferma che "I titoli professionali che vengono regolamentati in questa legge non saranno esigibili a coloro che ottengano un titolo di Laurea in Giurisprudenza successivamente all'entrata in vigore della stessa, purché entro massimo due anni, a partire dal momento in cui si trovano nella condizione di richiedere l'equivalenza del titolo, procedano a iscriversi ad un ordine sia come avvocati praticanti o no".

Viene fissato quindi un criterio diverso in base al metodo di ottenimento della Laurea in Giurisprudenza, a seconda si proceda con il [1] completamento degli studi universitari o tramite il [2] procedimento di equivalenza del titolo.

Nel caso concreto l'istante Avv. (omissis), rientrava pienamente nell'operatività della legge al momento della sua iscrizione all'Ordine di (omissis), avendo egli omologato in Spagna, secondo la relativa legge, il proprio titolo di studio universitario italiano. Si noti bene: tale omologazione prevede ben nove prove in altrettante materie, all'esito del positivo superamento delle quali viene rilasciato il prescritto titolo abilitativo all'iscrizione presso l'Ordine. Procedura, quest'ultima, ritualmente portata a compimento, come sopra documentalmente provato.

Solo per completezza di esposizione, la vicenda portata alla conoscenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma non ha nulla a che vedere con la diversa trattata dalla SENTENZA TAR 3066/2018, nota per essere riportata in dottrina con la seguente massima: "invalidità del titoli senza Master". In quel caso, infatti, il Tribunale Amministrativo era chiamato a dover decidere su una controversia che riguardava un cittadino italiano che aspirava al riconoscimento nell'ordinamento nazionale del titolo di "abogado", conseguito nello Stato spagnolo previa omologazione nello stesso paese del diploma di laurea, pure in Italia conseguito.

Nel caso che ci occupa, l'Avv. (omissis) è iscritto presso l'Albo ordinario tenuto dall'Ordine degli Avvocati di (omissis) da oltre tre anni.

Per quanto sopra evidenziato, ritenendo di aver compiutamente relazionato sulla scorta della documentazione ricevuta e dello studio del diritto applicabile, il Consigliere Pontecorvo ritiene esaurito il compito affidato.

Il Consiglio, alla luce della relazione del Consigliere Pontecorvo, delibera l'iscrizione dell'Avv. (omissis), proveniente dall'Ordine di (omissis).

- I Consiglieri Conti e Cesali stigmatizzano con fermezza il post pubblicato sui profili Twitter e Facebook de "Il Fatto Quotidiano" in merito alla sentenza n. 18/2022 della Corte Costituzionale che ha sancito che integra la violazione del diritto di difesa la disposizione prevista dall'art. 41-bis ord. penit., che impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al carcere duro e il suo difensore. La decisione della Consulta, che ristabilisce quelli che sono i diritti riconosciuti nella stragrande maggioranza degli ordinamenti democratici, è stata vilipesa da un post che non può in nessun modo definirsi satirico e che offende gravemente l'immagine e il decoro dell'Avvocatura e della stessa Consulta.

Quest'ultima, infatti, secondo il gratuito post del quotidiano, avrebbe aperto le porte ad illecite comunicazioni tra i soggetti sottoposti al 41-bis e i propri legali, collusi e complici, i quali potrebbero fare da tramite per ordini di "omicidi e stragi".

Si tratta di affermazioni estremamente gravi che, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia "contesto" e della loro pubblicazione sui profili social di un quotidiano nazionale, rendono urgente e necessaria una rettifica da parte del Direttore del predetto quotidiano. A tal riguardo, i Consiglieri Conti e Cesali chiedono che il Consiglio dell'Ordine di Roma adotti tutte le iniziative a tutela degli avvocati.

Il Presidente comunica che sono recentemente intervenuti sull'argomento in senso fortemente critico anche il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense e propone di far valutare ad un collega specialista l'esperimento di eventuali iniziative penali per conto dell'Ordine e contro i responsabili previa consultazione e concertazione dell'iniziativa giudiziaria anche con CNF ed OCF.

Il Consiglio approva la proposta e nomina l'Avv. (omissis) quale difensore per l'esperimento di ogni iniziativa legale ritenuta utile a tutela degli iscritti, disponendo altresì la pubblicazione sui social, con delibera immediatamente esecutiva.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO – AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis)S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico ha premesso di avere ricevuto un incarico da due coniugi al fine di depositare ricorso per la loro separazione consensuale; successivamente, nonostante la fissazione dell'udienza di comparizione, poi disposta in forma cartolare, uno dei due coniugi, precisamente il marito, comunicava il proprio ripensamento alle condizioni concordate, formalizzando al legale la rinuncia al mandato ricevuto e la domanda di estinzione del procedimento, come di fatto avvenuto.

L'avv. (omissis), facendo riferimento agli arresti del C.N.F. secondo cui sussiste il divieto di assumere incarichi contro ex clienti, in specie nei casi di assistenza legale prestata per la separazione personale, precisava che tali arresti, a suo avviso, si riferissero alla separazione legale intervenuta con l'omologa degli accordi intercorsi e con la partecipazione dell'avvocato all'udienza presidenziale e chiedeva se, nel caso di specie, in assenza di un decreto di omologa e di estinzione del procedimento, sussistesse comunque il divieto.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

ritiene

l'art. 68 del C.D.F., oltre ad esporre principi generali, prende in esame anche divieti specifici, precisando al 4 comma, che *“l'avvocato che abbia assistito congiuntamente ”coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi”*.

Nell'ambito specifico del diritto di famiglia, tale divieto è rafforzativo rispetto a quelli regolamentati nei precedenti commi; mentre, in linea generale, è consentito all'avvocato di assumere incarichi contro gli ex clienti nei limiti stabiliti dai primi due commi dell'art. 68, nel caso previsto dal 4) comma il detto divieto, connotato dall'avverbio *“sempre”*, si configura assoluto e cogente, insuscettibile di deroga per la tipologia dell'attività svolta o per il tempo trascorso.

La ratio è quella di dare risalto all'esigenza di conferire una maggiore severità ed un più stretto rigore, sotto il profilo deontologico, nei confronti degli avvocati che si occupano della materia familiare e minorile, volta ad assicurare, in tali ambiti, l'esercizio della professione forense, quanto più ispirato al perseguimento di un operato professionale corretto e leale, attesi gli interessi coinvolti ed, in ogni caso, ad astenersi dal prestare la propria attività professionale ogni qualvolta questa determini un conflitto di interessi.

La previsione di cui all'art. 68 4) comma C.D.F. costituisce, difatti, una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, norma regolamentata dall'art. 24 C.D.F, non richiedendosi, specificatamente, l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza in favore dei coniugi o dei conviventi, in controversie di natura familiare.

A conferma di quanto sopra, la Suprema Corte a Sezioni Unite, (Cass. Sez. Unite, sent. 7 aprile 2014 n. 8057) ha precisato che, il presupposto dell'assistenza congiunta, risulta essere integrato anche dal semplice svolgimento di attività nell'interesse di entrambi i coniugi (ad es. audizione di entrambi i coniugi nello studio legale), a prescindere dall'incarico professionale conferito.

L'esposto principio era stato recepito, nella vigenza del precedente Codice deontologico forense, dalla pronuncia a Sezioni Unite del 10 gennaio 2006 n. 134 la quale, intervenendo sulla materia, aveva già previsto un obbligo assoluto di astensione, fondato sull'esigenza di garantire massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di famiglia, riconoscendo alla disposizione contenuta nell'art. 51 C.D.F. (oggi art. 68), carattere speciale rispetto alla disciplina generale in tema di conflitto di interessi.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'avv. (omissis) formulava richiesta di parere deontologico in ordine alla circostanza se *“costituisca violazione deontologica la mancata dichiarazione di morte del proprio cliente (avvenuta più di tre anni fa) nonostante la circostanza sia stata rappresentata anche da controparte”*.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

Per quanto concerne il profilo deontologico l'art. 50, comma 5 c.d.f., in virtù del quale *“L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato”*.

Sul punto è stata, invero, ritenuta condotta sanzionabile ex art. 50 c.d.f. quella posta in essere dall'avvocato che non dichiara, nell'atto introduttivo del giudizio, l'avvenuto decesso dell'attore, fatto, questo, che è *“suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del Tribunale adito”* (C.D.D. di Bologna, decisione n. 49/2019). E ciò in considerazione del fatto che *“le dichiarazioni in giudizio relative all'esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore”* (CNF, sentenza n. 224/2018).

In ogni caso, il procuratore costituito dovrà rapportarsi con gli eredi del defunto - che sino all'eventuale conferimento del mandato non hanno alcun rapporto con l'avvocato del defunto - per concordare con questi se proseguire o meno l'azione legale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in caso di omessa comunicazione agli eredi del defunto, l'avvocato sarebbe personalmente responsabile dell'eventuale pregiudizio provocato alla parte del procedimento, quale effetto della mancata interruzione e della conseguente prosecuzione della causa (Cass. SS.U.U. Sent. n. 15295/2014).

E' stata, inoltre, ravvisata la sussistenza di illecito deontologico, per violazione il dovere di informazione (art. 27 c.d.f.), lealtà e correttezza (Cass. S.S.U.U. Sent. 12636/2019), laddove sia stato riconosciuto che l'avvocato abbia omesso di contattare il proprio assistito per informarlo sullo svolgimento del giudizio - a nulla valendo la circostanza che l'assunzione dell'incarico fosse avvenuta anni prima con regolare procura -, e che, per tale comportamento, non sia venuta a conoscenza del suo decesso, con conseguente omessa comunicazione agli eredi in ordine alla sussistenza del giudizio.

Invero, in virtù della richiamata pronuncia, *“l'esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l'insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore”*.

Ritiene

che, facendo riferimento alla normativa ed alle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate, l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta alla richiesta avanzata.

Pratica n. (omissis) S - Dott. (omissis)

- Il Dott. (omissis) formulava richiesta di parere deontologico in ordine alla circostanza se *“nel procedimento di negoziazione assistita in materia di separazione consensuale, il praticante Avvocato abilitato può intervenire in sostituzione dell'Avvocato”*

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

La disciplina, sia dell'abilitazione al patrocinio del praticante avvocato sia delle attività che quest'ultimo può esercitare, è stata radicalmente modificata, rispetto alla disciplina previgente, a seguito della riforma forense (Legge n. 247/2012 e successivo D.M. della Giustizia n. 70/2016).

Invero, in virtù della nuova normativa (art. 41, comma 12, L. 247/2012) il praticante abilitato può esercitare *“l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale (artt. 50 bis e 50ter c.p.c.) e al Giudice di pace (art. 7 c.p.c.), e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore”*.

Nelle attività professionali in cui il praticante avvocato abilitato può sostituire il *dominus*, sempre sotto il controllo e la responsabilità dello stesso - il quale continua a mantenere la responsabilità esclusiva della gestione della posizione, essendo il *dominus* l'unico titolare del mandato professionale conferito dal cliente, ed avendo quindi egli solo la rappresentanza del cliente - rientrerebbero quelle di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale.

Tuttavia, nelle informazioni generali rese dal C.N.F., Osservatorio Nazionale Permanente per la Giurisdizione, pubblicate nel relativo sito istituzionale, riguardo all'assistenza tecnica di cui all'art. 2 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. in l. 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile alla mediazione familiare di cui al successivo art. 6), viene precisato che, poiché l'art. 2 prescrive necessariamente che la procedura sia seguita da avvocati iscritti all'albo ovvero all'elenco speciale degli avvocati stabiliti, sarebbe *“da escludersi la possibilità che il praticante, sia pure abilitato al patrocinio, possa assistere le parti in tale procedura”*.

Il C.N.F., Osservatorio Nazionale Permanente per la Giurisdizione, inoltre, sul punto, precisa che *“la mancata iscrizione all'albo, al di là delle conseguenze derivanti dall'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), esclude che l'attività compiuta con l'assistenza degli avvocati possa produrre gli effetti di cui all'art. 3 (avveramento della condizione di procedibilità) e all'art. 5 (esecutività dell'accordo)”* di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. nella L. 162/2014.

Ritiene

che, facendo riferimento alla normativa ed alle informative del C.N.F. Osservatorio Nazionale Permanente per la Giurisdizione sopra richiamate, l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta alla richiesta avanzata.

Prat. n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico al fine di conoscere se “è conforme ai canoni previsti dal codice deontologico un preventivo avente ad oggetto attività relativa ad una successione il cui compenso è stato parametrato sulla base dell'attivo dell'asse ereditario in misura pari al 4% dello stesso oltre agli oneri di legge. L'attività oggetto del preventivo comprende la fase stragiudiziale della consulenza, assistenza all'accettazione dell'eredità anche se con beneficio di inventario.”

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

Osserva

La richiesta di parere ha ad oggetto la tematica dell'accordo Avvocato - Cliente in ordine alla quantificazione dei compensi in fase di incarico professionale, che trova precipua ed ampia disciplina in ambito deontologico *in primis* nell'art. 13 Legge Professionale (n.247/2012) e conseguentemente nell'art. 25 del Codice Deontologico Forense. In particolare, il comma 2 dell'art. 13 L.P. statuisce innanzitutto che: “2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”. L'art. 25 comma 1 CDF (in maniera sostanzialmente identica a quanto previsto dall'art. 13 comma 3 L.P.) prevede che: “1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. 2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.

Posto che da quanto sopra appare evidente la possibilità di quantificare i propri compensi in misura percentuale sul “valore dell'affare” - nel caso di specie plausibilmente individuabile nell'attivo dell'asse ereditario - l'unico margine di incertezza potrebbe ravvisarsi nella necessità di rispettare il divieto di patto di quota lite sancito rispettivamente all'art. 13 comma 4 L.P. ed all'art.25 comma 2 CDF che pertanto merita una breve trattazione.

Al riguardo vale la pena ricordare sinteticamente come tale divieto si riferisca sicuramente ad una prima tipologia di “patto di quota lite”, ravvisabile nell'ipotesi in cui l'Avvocato, quale pagamento del compenso professionale, si renda cessionario diretto del bene, o di parte del bene, oggetto della prestazione o del contenzioso in cui svolge l'attività professionale in tal modo remunerata; fattispecie peraltro che è sempre stata vietata esplicitamente anche in ambito civilistico stante il disposto, ancor più restrittivo, di cui all'art. 1261 c.c..

Analogamente vietata poi, seppur in maniera meno esplicita e comunque oggetto di alcuni dibattiti giurisprudenziali ma soprattutto dottrinari, è una seconda tipologia di patto di quota lite nella quale, costituendo il denaro (bene fungibile per eccellenza) il bene oggetto della “prestazione” o della “ragione litigiosa”, le parti pattuiscono un compenso a percentuale, non tanto sul valore della pratica (come invece ammette espressamente il citato art. 25 comma 1 C.D.F.), bensì sul risultato concreto che sarà ottenuto all'esito del giudizio, rimandando quindi ad un momento futuro l'effettiva determinazione. Ciò in quanto una simile pattuizione deve ritenersi suscettibile di violare la *ratio* originaria del divieto di patto di quota lite e cioè la necessità di impedire che il rapporto dell'Avvocato con il cliente si trasformi da “professionale” ad “associativo”, minando in tal modo le basi del principio di indipendenza, cardine della deontologia forense.

Ritiene

che nel caso di specie non sia ravvisabile una simile violazione del divieto di patto di quota lite, essendo stata prospettata una quantificazione del compenso a percentuale definitiva *ex ante* sul

valore della pratica - e non in funzione del risultato concreto futuro - come tale perfettamente ammissibile, pur sempre nel rispetto del disposto di cui all'art. 29 comma 4 CDF.

Prat. n. (omissis) S - Avv. S (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico al fine di richiedere se *“nel caso in cui due avvocati che esercitano attività indipendente presso lo stesso studio, non legati quindi da vincolo di associazione, abbiano difeso in negoziazione assistita due coniugi per la loro separazione, possano poi, successivamente assistere giudizialmente il cliente per cui avevano esercitato attività, contro l'altro, ai fini della declaratoria di cessazione del vincolo?”*

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

Osserva

La tematica ha ad oggetto l'eventuale dovere di astensione per conflitto di interessi disciplinato dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense e la relativa richiesta di parere trova diretta ed esplicita risposta nel combinato disposto dei commi 1 e 5 del citato articolo che recitano rispettivamente: *1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale” e “5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”.*

Ad abundantiam si osserva come identico divieto esplicito era già contenuto all'art. 37 del C.D.F. previgente rispetto alla riforma dell'Ordinamento Forense.

Ritiene

che l'istante, nel richiamo alle disposizioni sopra citate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Prat. n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha richiesto parere rappresentando di aver ricevuto un mandato stragiudiziale da una società Cliente e che, successivamente, veniva a conoscenza che la propria Cliente potrebbe aver conferito mandato ad altro soggetto per il compimento e/o comunque il coinvolgimento di quest'ultimo nell'attività dallo stesso svolta, chiede se sia obbligato o meno a consegnare a detto soggetto terzo la documentazione e la corrispondenza della propria Cliente relativa all'affare con e per quest'ultima trattato.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

In merito alla richiesta di parere, così come formulata, si possono solo richiamare gli artt. 23, primo e secondo comma C.D.F. e 27, sesto comma C.D.F.

L'Ordine degli Avvocati, peraltro, non rilascia autorizzazioni preventive né è deputato a fornire specifiche indicazioni comportamentali afferenti al mandato in essere tra il Cliente, o l'Assistito, e l'Avvocato e da quest'ultimo eseguito.

Alla luce di quanto sovra esposto,

Ritiene

che la richiesta dell'istante, così come formulata, sia inammissibile.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'avvocato (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in relazione alla liceità, sotto il profilo deontologico, di alcuni testi da utilizzare a scopo pubblicitario.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatore del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

- La richiesta di parere deve essere astratta non dovendo contenere riferimenti a persone individuate o individuabili;
- Non rientra tra le attribuzioni di codesto Consiglio rilasciare pareri preventivi in ordine alla liceità o meno di una condotta;
- Quanto segue è rappresentato al solo fine di inquadrare correttamente la disciplina normativa interessata dalla vicenda.

Osserva

Quanto rappresentato dall'istante coinvolge, da un lato, i principi generali che devono connotare l'espressione della figura dell'Avvocato e i limiti che la caratterizzano e, dall'altro, più nello specifico, l'attività informativa e i rischi di elusione del divieto di accaparramento di clientela.

D'altronde, rientrando la pubblicità nel novero più ampio dell'attività dell'esercizio professionale e, di conseguenza, in quanto particolare espressione e manifestazione di quest'ultima, non può darsi risposta esauriente alla richiesta senza partire dal dettato dell'art. 9 del Codice deontologico forense secondo cui l'Avvocato deve esercitare tale attività con “*dignità [e] decoro*”.

D'altronde, dignità e decoro sono valori che devono costituire lo stile di vita dell'Avvocato non solo nell'esercizio della professione ma, addirittura, anche in ogni altra sua manifestazione riservatamente privata (così l'art. 9 richiamato): decoro (dal latino “*decere*”, convenire) quale atteggiamento confacente, nell'aspetto così come nei modi e nell'agire, alla condizione sociale propria di una persona quale singolo e quale componente ed espressione di una categoria; dignità quale condizione di nobiltà morale nel quale la persona è posta dal suo grado, dalle sue intrinseche qualità e dal rispetto per sé e per la categoria di appartenenza.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, 7 ottobre 2014, n. 47974; id., 4 luglio 2008, n. 34599) il decoro è proprio quel complesso di qualità e condizioni che determinano il suo valore sociale, riferendosi al rispetto o al riguardo di cui ciascuno è comunque degno.

Pertanto, i primi limiti dell'attività informativa avente per oggetto la professione devono rinvenirsi in quei valori che devono connotarne strumenti, oggetto e modalità di manifestazione.

A seguito del decreto cd. Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248) con il quale venivano abrogate le disposizioni legislative e regolamentari ostative allo svolgimento di un'attività di pubblicità informativa per le libere professioni - con le precisazioni successivamente intervenute con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148) - l'art. 10 della legge professionale (31 dicembre 2012, n. 247), rubricato “*Informazioni sull'esercizio della professione*”, ha consentito “*all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti*”, specificando come tali informazioni, rese con qualunque mezzo, debbano “*essere trasparenti, veritiere, corrette e non [debbono] essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive*”. Tali limiti all'attività pubblicitaria, in senso lato, sono espressione anche di quanto affermato a livello europeo nelle due Direttive di riferimento: 2006/123/CE (“*Bolkestein*”) e 2005/29/CE (attuata con il D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146). Nella prima, proprio con riferimento alle professioni regolamentate, il termine pubblicità veniva sostituito dalle “*comunicazioni commerciali*”, sottolineando il sostanziale differente carattere al fine di evitare l'accaparramento di clientela. Con la seconda Direttiva indicata, si fa al contempo esplicito divieto di effettuazione di pubblicità ingannevole, molesta o contraria alle norme di diligenza professionale.

Pertanto, “*la pubblicità informativa essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve, dunque, essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'Avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale*” (così Labella – Art. 17 – *Informazione sull'esercizio della professione* in *Commentario del nuovo Codice deontologico forense*, a cura dell'Ordine degli Avvocati di Roma, 2015, Nuova Editrice Universitaria, pp. 121 e ss.).

Atteso ciò, il Codice deontologico forense riprende all'art. 17 (rubricato “*Informazione sull'esercizio della professione*”) il contenuto dell'articolo 10 della legge professionale, richiamando quelle caratteristiche essenziali necessarie perché possa ritenersi lecita l'attività informativa, specificando poi, all'art. 35 (rubricato “*Dovere di corretta informazione*”) che, nel dare informazioni

sulla propria attività professionale, l'Avvocato debba “rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza” evitando di dare informazioni “comparative [...] equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti all'attività professionale”, in ogni caso indicando “il titolo professionale, la denominazione dello Studio e dell'Ordine di appartenenza” e ribadendo che “le forme e le modalità delle informazioni [debbano] comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione”, valori che, come sopra anticipato, devono connotare tutta la sfera, professionale e non, dell'Avvocatura.

Come anticipato, tale disciplina trova le sue ragioni anche al fine di evitare che lo strumento pubblicitario diventi strumento di elusione anche del divieto contenuto nell'art. 37 del Codice deontologico forense (rubricato “*Divieto di accaparramento di clientela*”) che impone all'Avvocato il dovere di acquisire rapporti di clientela con modi conformi a correttezza e decoro.

Sul tema delle informazioni suggestive e del divieto di accaparramento della clientela, appare utile richiamare le Sezioni Unite del 19.4.2017, n. 9861, laddove sottolineano come, “*in considerazione della forte valenza pubblicistica dell'attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non [sia] soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non [possa] perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano - nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l'elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari (confermando così Consiglio Nazionale Forense, sentenza dell'8 aprile 2016, n. 55)*”. In altre occasioni, il Consiglio Nazionale Forense (sentenza del 15 aprile 2021, n. 75) ha evidenziato come “*l'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 codice deontologico (già artt. 17 e 17 bis codice previgente), [debba] essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non [debba] essere mai né comparativa né autocelebrativa*”, non consentendo, il Codice Deontologico, “*una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell'affidamento della collettività*” (CNF sentenza 136 del 15 novembre 2019).

Pertanto, visto quanto sopra riportato,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, possa essere trovata adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) se ha avanzato istanza di parere preventivo in ordine alla possibilità di produrre in giudizio dei documenti trasmessi allo stesso dal legale di controparte e che sembrerebbero falsi.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

- Non rientra tra le attribuzioni di codesto Consiglio rilasciare pareri preventivi in ordine alla liceità o meno di una condotta o autorizzazioni di qualsiasi tipo;
- Quanto segue è rappresentato al solo fine di inquadrare correttamente la disciplina normativa interessata dalla vicenda.

Osserva

L'Avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi (art. 50/1 C.D.F.) né utilizzare elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi (art. 50/2 C.D.F.) e, qualora apprenda, anche

successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato (art. 50/3 C.D.F.), naturalmente ad esclusione del caso in cui *“la produzione o l'introduzione sia avvenuta ad opera di un soggetto diverso dal proprio assistito”* (Caiafa, sub Art. 50 – Doveri di verità, in Commentario del nuovo Codice deontologico forense, 2015, NEU, pp. 235 e ss.). La violazione del richiamato dovere di verità comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. Sul punto si veda Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, tra le molte tutte nello stesso senso.

D'altronde, *“l'introduzione in giudizio di prove false ed il correlato fondamentale dovere dell'Avvocato di contribuire all'attuazione dell'ordinamento per fini della giustizia e di non dover, quindi, contravvenire ai doveri di lealtà, correttezza e verità [erano stati nella vigenza del vecchio Codice e tuttora lo sono con il nuovo] più volte ribaditi in decisione [evidenziandone l'estrema gravità]”* (Caiafa, sub Art. 50 - Doveri di verità, cit.).

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, possa essere trovata adeguata e soddisfacente risposta.

Prat. n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), al fine della predisposizione di un suo articolo sul numero della rivista giuridica *“(omissis)”*, formulava richiesta di parere, con contestuale richiesta di indicazioni, *“in merito al rito ed al giudice funzionalmente e territorialmente competente a deliberare sulla richiesta dell'avvocato creditore per i crediti maturati nell'ambito del rapporto di collaborazione instaurato con altro professionista”*, atteso il rigetto di entrambe le domande giudiziali proposte – previo parere di congruità sui compensi da parte del COA - con le procedure speciali di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2011 (ricorso ex art. 702 bis cpc ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 150/2011 e procedimento monitorio).

La richiesta veniva rimessa per la disamina da parte della Commissione Deontologia, Disciplina e Massimario.

Tuttavia, vertendo la richiesta di parere e di indicazioni l'ambito processuale e giurisdizionale relativo al recupero del credito da parte di un avvocato nei confronti di altro avvocato, si ritiene opportuno che la posizione venga rimessa alla Commissione del processo civile.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 31) pareri su note di onorari.
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.